

Art. 8.

*Etichettatura**Confezionamento*

Il prodotto viene confezionato o immediatamente dopo la raccolta o successivamente ad un periodo di condizionamento di cui all'art. 5.

Per l'immissione al consumo il confezionamento della «Patata dell'Alto Viterbese» deve essere effettuato in una delle seguenti tipologie di confezioni:

Per il fresco:

confezione vert-bag, girsac, buste e scatole di cartone, retina, sacco, cassa in legno, cesta da 1 kg a 25 kg;

vassoio da: 0,5 kg, 0,750 kg, 1 kg;

vaschetta da: 0,5 kg, 0,750 kg, 1 kg.

Per la IV gamma:

busta di plastica per alimenti trasparente, sigillata, in atmosfera controllata, da 0,5 kg a 10 kg;

buste in plastica per alimenti trasparente sigillata e sottovuoto da 0,5 kg a 10 kg;

buste in plastica per alimenti trasparente, sigillata con prodotto immerso in acqua da 0,5 kg a 10 kg riferito al peso sgocciolato;

secchiello in plastica per alimenti trasparente sigillato con prodotto immerso in acqua da 0,5 kg e 10 kg riferito al peso sgocciolato.

Tutte le confezioni devono essere in materiale idoneo all'uso alimentare e sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. Non è ammessa la vendita di prodotto sfuso.

Etichettatura

L'etichetta, da apporre sulle confezioni, oltre al simbolo grafico comunitario e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, riporta le seguenti ulteriori indicazioni:

«Patata dell'Alto Viterbese» seguita dalla sigla I.G.P. o dalla dicitura Indicazione geografica protetta;

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;

peso netto all'origine;

varietà.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Logotipo

Il logo della denominazione è costituito da un emblema di forma quadrata contornato da due linee di colore, dall'esterno all'interno, blu (pantone reflex bluec) e giallo-ocra (pantone 131C). Su lato esterno sinistro è riportata la scritta «PATATA» (pantone 131C) «DELL'ALTO» (pantone 348C); su quello esterno superiore la dizione «VITERBESE» (pantone reflex bluec). All'interno del quadrato sono rappresentate in modo stilizzato le colline di colore verde (pantone 348C), caratteristiche del paesaggio della zona; lo specchio del lago di Bolsena di colore azzurro (pantone 3005C) e la Patata dell'Alto Viterbese (da pantone 131C a fino il 30% del pantone 131C). Sopra le colline è posto l'acronimo I (pantone 131C) G (pantone 348C) P (pantone reflex bluec). Il font delle scritte utilizzato è: meta plus black.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo, rispettando il rapporto 1:1, per un minimo di 1 cm per lato.



18A03176

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Marrone del Mugello», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonché nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, protocollo n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente direttiva.

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 497/2018 della commissione del 21 marzo 2018, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

